



Direzione generale delle dogane, divisione Tariffa doganale

Entrata in vigore il 1° dicembre 2004 dell'accordo di libero scambio multilaterale AELS - Cile nonché dell'accordo agricolo bilaterale Svizzera - Cile

1 Aliquote preferenziali

1.1 Tariffa doganale in forma cartacea

Le aliquote applicabili sono già integrate nella tariffa doganale (colonna "aALS"). In tale contesto, bisogna stralciare la menzione "(non ancora in vigore)" alla pagina A/1 dei fogli rosa del D. 3, rubrica "Significato delle abbreviazioni utilizzate", accanto a "CL = Cile". D'ora in poi le aliquote concernenti i paesi in sviluppo (colonna "PVS") non sono più applicabili. Le osservazioni preliminari della tariffa doganale (D. 3) verranno adeguate con il prossimo bollettino correttivo.

1.2 Tariffa elettronica t@res

Le aliquote saranno adeguate al momento dell'entrata in vigore.

2 Disposizioni in materia d'origine

2.1 Principi

2.1.1 Accordo di libero scambio multilaterale AELS - Cile

Campo d'applicazione territoriale:

- paesi dell'AELS;
- Cile.

Campo d'applicazione:

- merci dei capitoli 25 - 97 della tariffa doganale, eccettuati alcuni prodotti agricoli contenuti in tali capitoli;
- prodotti agricoli trasformati;
- pesci e prodotti del mare.

2.1.2 Accordo agricolo bilaterale Svizzera - Cile

Tale accordo comprende certi prodotti agricoli dei capitoli 1 - 24, ad eccezione dei prodotti agricoli trasformati. In esso figurano anche le concessioni del Cile a favore della Svizzera.

2.2 Regole d'origine e regole della lista

Per principio fanno stato le stesse regole d'origine che valgono per gli accordi di libero scambio paneuropei; le regole della lista sono state invece allestite in modo più liberale. In caso di necessità occorre consultare la lista del D. 30.

2.2.1 Tenore della dichiarazione sulla fattura

Il testo dell'accordo corrisponde a quello degli accordi paneuropei.

2.2.2 Drawback

Il drawback è vietato a decorrere dal 1.12.2009.

2.2.3 Cumulo

Nell'ambito dell'accordo AELS - Cile il cumulo si applica soltanto alle merci originarie del Cile e dei paesi dell'AELS. Non è permesso il cumulo con merci originarie di altri paesi.

2.2.4 Spedizione diretta ([vedi circolare 323.0.3.2006 dal 15.12.2006](#))

~~La regola del trasporto diretto dev'essere rispettata. Ciò significa che le merci devono essere consegnate direttamente in Svizzera con una prova d'origine rilasciata nel paese di partenza.~~

2.3 Prove d'origine

Sono considerate prove d'origine il certificato di circolazione delle merci EUR.1 (CCM) per gli invii di qualsiasi valore e la dichiarazione d'origine sulla fattura per gli invii il cui valore complessivo non supera fr. 10'300.--.

Per le esportazioni verso il Cile occorre menzionare nella rubrica 8 del CCM EUR.1 il numero del SA di quattro cifre.

In Cile il rilascio degli EUR.1 e il controllo posticipato delle prove d'origine incombe al Ministero dell'economia (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales [DIRECON]) e non all'amministrazione doganale.

2.4 Valori limite

I valori limite sono desumibili dall'appendice I dell'accordo multilaterale AELS - Cile e corrispondono a quelli applicabili tra i paesi dell'AELS. Essi sono stati calcolati nelle rispettive divise nazionali e in dollari US.

2.5 Principio della territorialità

La tolleranza del 10% del principio di territorialità non è applicabile.

2.6 Documenti

L'accordo di libero scambio AELS - Cile, comprese le regole della lista (solo in inglese), è pubblicato nel D. 30 al seguente indirizzo:

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dokumentation/richtlinien/d-30-freihandelsabkommen--zollpraeferenzen-und-warenursprung.html>

L'accordo completo AELS - Cile è pubblicato alla homepage del segretariato dell'AELS al seguente indirizzo (solo in inglese):

<http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/chile>

3 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° dicembre 2004. Quali disposizioni transitorie sono applicabili le prescrizioni del D 11, cifra 181.3.
